

CONTRATTO DI VENDITA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il signor/la signora _____ (di seguito denominato “committente”), nato/a a _____ il _____, residente in _____ all’indirizzo _____, con codice fiscale _____, indirizzo mail/pec _____, numero di telefono _____, nella qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in _____ all’indirizzo _____ e censita al Catasto Fabbricati del Comune di _____ al foglio _____ particella _____ sub. _____,

e

la società DFG COMPANY S.r.l. (di seguito denominata “fornitore”), con sede legale in via Siegmund Freud n. 4, 09126 Cagliari (CA), P. IVA 04042980922, che opera anche tramite l’utilizzo del marchio FOTOVOLTIAMO,

premessi che

il committente è interessato alla fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico e che il fornitore dispone di esperienza, capacità tecniche, attrezzatura necessaria e personale idoneo per eseguire l’opera richiesta,

convengono e stipulano quanto segue:

l’allegato A è parte integrante del presente contratto. Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con posa in opera dell’impianto fotovoltaico descritto nell’Allegato A previo pagamento da parte del committente del costo dell’impianto fotovoltaico riportato nello stesso allegato A.

Inoltre le parti convengono e stipula quanto segue:

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La società DFG Company s.r.l. si occupa della vendita di impianti fotovoltaici tramite il sito www.fotovoltiamo.it.

La società DFG Company s.r.l., inoltre, offre ai propri clienti la posa, l’installazione, l’allaccio alla

rete e tutti gli adempimenti tecnici e burocratici connessi alla corretta installazione dell'impianto stesso. La società, per garantire i servizi appena descritti, si avvale, in tutto o in parte, dell'opera di soggetti terzi quali, ad esempio, aziende di installazione di impianti, ingegneri o consulenti tecnici. Le forniture di prodotti e servizi comprendono solo quanto espressamente specificato nel presente contratto.

Eventuali deroghe al presente contratto dovranno risultare esclusivamente da esplicita accettazione scritta da parte della D.F.G. Company s.r.l.

Qualora una o più clausole del presente contratto non siano valide, resteranno valide e applicabili tutte le restanti.

Le dichiarazioni giuridicamente rilevanti e notifiche del cliente relative al contratto (ad es. definizione delle scadenze, notifica di vizi della cosa, dichiarazione di recesso o riduzione), affinché siano valide devono essere presentate per iscritto, vale a dire in forma testuale, tramite posta raccomandata, indirizzo PEC dfgcompany@pec.it o indirizzo mail fotovoltiamoitalia@gmail.com.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PER LA VENDITA DI BENI E LA FORNITURA DI SERVIZI

I dettagli dei contratti per la vendita di beni e/o la fornitura di servizi, in particolare le caratteristiche base della merce e/o dei servizi, possono essere trovati nelle rispettive offerte.

Le offerte della società venditrice in internet si intendono non impegnative e non vincolanti. Non costituiscono offerta vincolante per la stipula di un contratto. Ciò vale anche nel caso in cui vengano forniti al cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, piani, calcoli, calcolazioni, riferimenti agli standard DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti – anche in formato elettronico – sui quali la società venditrice si riserva diritti di proprietà e d'autore.

Dopo che il cliente invierà sul sito della società venditrice una manifestazione di interesse per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, verrà contattato dalla società venditrice. Se necessario verrà concordato un sopralluogo da parte di un tecnico e/o di un installatore presso l'immobile o la struttura dove dovrà installarsi l'impianto fotovoltaico.

Successivamente la società venditrice invierà al cliente un'offerta contenente il preventivo e i dettagli dell'impianto fotovoltaico da installare (Allegato A).

Il contratto si riterrà concluso nel momento in cui il cliente firmerà per accettazione il presente contratto e l'Allegato A ed eseguirà il pagamento di quanto richiesto.

La società venditrice deve essere informata immediatamente in forma scritta di qualsiasi variazione di indirizzo, di proprietà, di forma giuridica della società (nel caso il cliente sia anche una società, ad esempio un supermercato) o di qualsiasi altra circostanza che influisca sulla situazione finanziaria del cliente.

3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO – RECESSO

La DFG Company s.r.l. ha il diritto di inviare al cliente la fattura in forma elettronica (invio della fattura in modo elettronico) per e-mail (ad es. in formato PDF). Il cliente è tenuto ad informare la società venditrice immediatamente per iscritto e in modo giuridicamente valido di un eventuale cambiamento dell'indirizzo e-mail, al quale verrà inviata la fattura. Se il cliente non comunica un eventuale cambiamento del suo indirizzo e-mail, l'invio della fattura all'ultimo indirizzo e-mail indicato dal cliente vale come "avvenuto".

Entro 15 giorni dalla conclusione del contratto, l'acquirente deve versare la totalità dell'importo pattuito se non diversamente concordato.

Nell'evenienza in cui il cliente richieda un finanziamento per la conclusione del contratto, il presente contratto si riterrà concluso nel momento in cui verrà accettato il finanziamento e accreditato alla DFG Company s.r.l. l'importo dovuto.

In caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza convenuta in fattura o nel contratto, verranno addebitati gli interessi moratori nella misura del 5%, fatto salvo il diritto della società venditrice di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni patiti.

Eseguito il pagamento, la società venditrice emetterà regolare fattura elettronica. L'applicazione di sconti è consentita solo se ciò è espressamente indicato nella rispettiva offerta.

La società venditrice ha diritto di risolvere il contratto di diritto, senza necessità di diffida, qualora il cliente ritardi il pagamento oltre i 15 giorni dalla stipula del contratto.

Ove non espressamente altrimenti stabilito in forma scritta, la fornitura e l'installazione di impianti fotovoltaici possono essere eseguite con consegne parziali o con stati di avanzamento lavori.

E' attribuita la facoltà di recedere dal contratto in forma scritta senza alcuna penale, sia alla società venditrice che al cliente purché tale facoltà venga esercitata prima che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione e comunque non oltre 7 giorni dalla stipula.

Nel caso l'acquirente sia un consumatore si applica la disciplina del recesso dei contratti conclusi a distanza stabilita dall'art. 52 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005)

4. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna previsti dalla società venditrice si intendono non vincolanti. I termini di consegna si intendono vincolanti solo se ciò è stato concretamente concordato.

Nel caso in cui la società venditrice non fosse in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a lei non imputabili (ad esempio la non disponibilità della merce), sarà premura della società venditrice informare tempestivamente il cliente, notificandogli al contempo il nuovo termine

di consegna previsto. Qualora la merce non sia disponibile nemmeno entro il nuovo termine di consegna previsto, il cliente verrà informato immediatamente della non disponibilità e, in questo caso, la società venditrice sarà autorizzata a recedere dal contratto in tutto o in parte. Un caso di mancata disponibilità della merce, che giustifica il recesso, è rappresentato in particolare dalla mancata consegna da parte dei fornitori, per la qual cosa la società venditrice è esente da colpe.

Il rischio di perdita accidentale, di deterioramento accidentale della merce nonché il rischio di ritardi verranno trasmessi già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore, alla persona o al soggetto altrimenti responsabile dell'esecuzione della spedizione. Se espressamente richiesto dal cliente, la spedizione sarà effettuata con un'assicurazione per il trasporto appropriata.

Di conseguenza ogni danneggiamento o furto che dovesse soffrire la merce consegnata dallo spedizioniere ricadrà sul cliente.

Nel momento in cui il cliente accetta, senza riserve, la consegna della merce presso il sito di installazione o un luogo diversamente indicato, attesta che la merce è stata consegnata integra senza la presenza di alcun danno.

Per gli ordini effettuati le consegne vengono effettuate solo in Italia.

La società venditrice è autorizzata ad effettuare consegne parziali qualora tale consegna possa essere utilizzata dal cliente nell'ambito dello scopo contrattuale, qualora la consegna della merce ordinata rimanente sia garantita e qualora ciò non comporti sforzi aggiuntivi o spese considerevoli per il cliente.

In generale i termini di consegna dei materiali rivestono carattere puramente indicativo e non potranno in nessun caso essere considerati essenziali.

In caso di ritardo nella consegna o nell'inizio dell'installazione, nessuna penale o interesse o risarcimento danni potrà essere richiesto dal cliente, salvo il caso provato di grave negligenza della società venditrice.

Se il cliente cade in mora di accettazione, non collabora o se la consegna della società venditrice viene ritardata per motivi a lui imputabili, questa è autorizzata a pretendere il rimborso dei danni e delle eventuali spese aggiuntive sostenute (ad es. costi di custodia e magazzino) al cliente stesso. A tal fine, la società venditrice richiederà un addebito forfettario del valore di € 50,00 per le spese di gestione. Inoltre, la società venditrice richiederà un addebito forfettario di € 10,00 per ogni giorno di calendario a far data dal termine di consegna o, in assenza di un termine di consegna, a far data dalla data di avviso di merce pronta. La prova di un danno maggiore o i diritti legali della società attrice rimangono invariati (in particolare il risarcimento delle spese aggiuntive sostenute, un adeguato risarcimento o la disdetta). Il cliente ha la facoltà di dimostrare che dal ritardo di pagamento non abbia subito alcun danno o un danno significativamente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra.

La merce ordinata è riservata per il cliente per 15 giorni a partire dalla data in cui la merce è

disponibile. Se entro questo lasso di tempo non viene effettuato il pagamento, la società venditrice si riserva il diritto di cancellare l'ordine.

Il cliente si impegna a rendere disponibile un luogo idoneo allo scarico del materiale trasportato. Nel caso in cui il trasportatore riscontrasse l'impossibilità allo scarico del materiale, il trasporto sarà comunque addebitato al cliente e il trasporto stesso, sempre a spese del cliente sarà riprogrammato compatibilmente con le disponibilità della società venditrice.

5. PREZZI, COSTI DI TRASPORTO E SPEDIZIONE

I prezzi indicati nell'offerta inviata al cliente – se non concordato nei singoli casi – sono da intendersi al netto di iva; l'imposta sul valore aggiunto (IVA), prevista dalla legge, sarà indicata separatamente. In caso di aumento dei prezzi e dei costi tra la conclusione del contratto e la data di consegna concordata, la società venditrice ha il diritto di effettuare, con l'accordo del cliente, un adeguamento del prezzo corrispondente, a condizione che intercorra un tempo superiore a quattro mesi tra la conclusione del contratto e la data di consegna concordata. Nel caso il cliente non accetti l'aumento del prezzo richiesto dalla società venditrice, potrà recedere liberamente dal contratto.

I costi di trasporto, imballaggio e spedizione sono inclusi nel prezzo. Ciò non vale per i costi di una qualunque assicurazione per il trasporto richiesta dal cliente. Eventuali dazi, imposte e altri oneri pubblici sono a carico del cliente.

6. SULL'INSTALLAZIONE E POSA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La società venditrice, per l'installazione e la posa dell'impianto fotovoltaico acquistato dal cliente, si avvale, tramite un contratto di appalto, dell'attività di una società esterna in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per l'esecuzione di dette opere.

Nel corso dell'esecuzione di dette attività, il cliente si impegna a non impartire direttive o modifiche alla società esterna incaricata dalla società venditrice che differiscano dal progetto esecutivo concordato al momento della conclusione del contratto, né tantomeno a corrispondere alla società esecutrice gli onorari o compensi dovuti, che dovranno essere corrisposti direttamente alla società venditrice.

Il cliente garantisce la sua partecipazione negli adempimenti di legge necessari per la regolare installazione dell'impianto fotovoltaico, sia sotto il profilo tecnico che su quello amministrativo, partecipando anche alla corresponsione degli eventuali oneri. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i soggetti con i quali bisognerà eseguire adempimenti sono E-distribuzione S.p.A., G.S.E. S.p.A ed enti pubblici come Comuni e Regioni.

Il cliente dichiara di essere a conoscenza che le tempistiche di allaccio alla rete elettrica di E-distribuzione S.p.A dipendono esclusivamente da quest'ultimo. Di conseguenza, la società venditrice non potrà ritenersi responsabile di ogni ritardo o inadempimento riguardante l'allaccio alla rete elettrica stessa.

7. GARANZIE

Le garanzie sui prodotti forniti e/o installati sono quelle rilasciate dai produttori e/o fornitori dei materiali e/o sistemi (Moduli fotovoltaici, inverter, accessori, etc.). Il periodo di garanzia di due anni decorre dalla consegna del prodotto indipendentemente dalla intervenuta messa in servizio.

La società venditrice garantisce la buona qualità e costruzione dei dispositivi da essa venduti obbligandosi durante il periodo di garanzia a proprio insindacabile giudizio a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quei prodotti che, per cattiva qualità di materiale o per difetto di fabbricazione o per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettosi, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza dell'acquirente o non conforme a quanto indicato nei manuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dall'acquirente, da casi fortuiti o da forza maggiore o dal verificarsi di condizioni atmosferiche eccezionali (fulmini, trombe d'aria, ecc.).

Nel caso in cui l'acquirente richieda un intervento di assistenza alla società venditrice per valutare se il danno o il malfunzionamento rientra nei casi di garanzia del prodotto, per la riparazione o la sostituzione dello stesso, esso sarà a titolo oneroso salvo che i costi vengano sostenuti dal produttore o salvo che non sia previsto da un apposito contratto di manutenzione. L'intervento sarà gratuito se il danno e/o malfunzionamento sono causati da un difetto di installazione.

In caso in cui l'acquirente richieda un intervento di assistenza alla società venditrice, perché sostiene, attraverso una relazione redatta da un tecnico, che vi siano difetti di installazione e che tale difetto rientra nel termine garanzia, la società venditrice, valutato positivamente quanto asserito nella relazione, effettuerà l'intervento richiesto gratuitamente. Qualora tale intervento non rientri nei termini di garanzia sulla installazione o non vi sia stato un difetto di installazione esso non verrà effettuato. In tal caso sono a carico dell'acquirente eventuali costi sostenuti per perizie tecniche.

Ogni intervento di garanzia da parte della società venditrice rimane comunque subordinato all'intervenuta puntuale e piena osservanza delle condizioni di pagamento da parte della società venditrice.

8. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI E SERVIZI

In qualunque momento l'esecuzione della fornitura dei prodotti e servizi previsti nel contratto potrà essere sospesa qualora mutino le condizioni patrimoniali del Committente ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 del Codice Civile o quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni. In tal caso l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno come previsto dell'art. 1453, comma 1, del Codice Civile.

In particolare, qualora l'esecuzione del contratto necessiti di adempimenti economici e/o burocratici amministrativi a carico del cliente, anche solo in parte (ad es. pagamento connessione rete Enel, accettazione preventivo di connessione, o altri atti formali), non prevedibili e quantificabili in fase di stipula del contratto, la società venditrice ha il diritto di sospendere l'esecuzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto, qualora l'acquirente ritardi oltre i 15 giorni gli adempimenti e/o i pagamenti a suo carico.

In caso di sospensione, la società venditrice può optare per la risoluzione del contratto trattenendo l'importo versato dall'acquirente corrispondente al valore della merce consegnata e all'attività di installazione svolta dalla società esterna come penalità, dandone comunicazione scritta allo stesso.

L'importo rimanente verrà restituito dalla società venditrice al cliente.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno derivante dalla sospensione indotta dall'acquirente.

L'esecuzione della fornitura dei prodotti e servizi previsti nel contratto potrà essere sospesa qualora si rendessero necessarie delle varianti nel corso dell'esecuzione della fornitura ed in particolare durante l'installazione per il verificarsi di situazioni non previste e non prevedibili in fase di stipula e sopralluogo. In particolare, se si verificano le seguenti situazioni:

- La tipologia del sito di installazione (tetto, terrazzo, vano tecnico, etc..) risulta diversa da quella prevista nel sopralluogo concordato con il Committente e tali da richiedere una importante variante;
- Il sito di installazione risulta compromesso, deteriorato, non praticabile, non sicuro e tale da richiedere importanti varianti affinché si possa eseguire una sicura e corretta installazione.

Se importanti varianti si rendessero necessarie e causate da informazioni non corrispondenti alla reale situazione nel sito di installazione e fornite dall'acquirente in fase di sopralluogo, la società venditrice può optare per la risoluzione del contratto trattenendo l'importo corrispondente al valore della merce consegnata e all'attività di installazione svolta fino a quel momento, dandone comunicazione scritta allo stesso. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno derivante dalla risoluzione indotta dall'acquirente.

Qualora l'acquirente si adoperi tempestivamente, con oneri a proprio carico, alla risoluzione della situazione creatasi e ad esso imputabile, la esecuzione della fornitura dei prodotti e servizi previsti

nel contratto è sospesa sino al completamento delle opere a carico del cliente.

Se si rendessero necessarie lievi varianti indipendentemente dalle cause che le hanno scaturite, che comportino un aggravio dei costi inferiori al 15%, l'acquirente deve farsi carico delle opere di variante necessarie per esecuzione della fornitura e della installazione. Pertanto in attesa del completamento delle opere a carico dell'acquirente l'esecuzione della fornitura dell'installazione e ogni altro servizio è sospesa.

9. SOSTITUZIONE DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Nell'ambito della fornitura di moduli fotovoltaici, la società venditrice qualora si renda necessario, si riserva la facoltà di fornire modelli diversi da quelli richiesti dall'acquirente ed indicati nel contratto nel caso questi non siano disponibili o non più conformi alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle caratteristiche elettriche minime nel contratto.

10. PRATICHE BUROCRATICHE

Le pratiche burocratiche previste nel contratto e a carico della società venditrice saranno redatte e trasmesse agli enti competenti secondo le modalità previste per legge. Se tali pratiche prevedono, per la loro definizione, adempimenti anche da parte dell'acquirente, anche non previsti e non prevedibili in fase di stipula del contratto, che non vengono compiuti correttamente, verranno sospesi tutti i termini di consegna, installazione, fornitura materiale.

In tal caso, la società venditrice si riserva il diritto di risolvere il contratto di diritto, senza necessità di diffida, o, a sua scelta, chiedere l'adempimento del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante per l'inadempienza dell'acquirente.

Qualora le pratiche relative ad autorizzazioni all'installazione e/o all'esercizio dell'impianto non vengano svolte correttamente dal cliente, la società venditrice, per qualunque circostanza non imputabile alla stessa, non risponde di eventuali dinieghi o sospensioni.

La società venditrice non risponde di eventuali dinieghi all'ammissione e/o al riconoscimento a favore dell'acquirente di incentivi, contributi, sgravi fiscali, comunali, regionali, nazionali richiesti dalla stessa attraverso l'espletamento delle relative pratiche burocratiche, salvo il caso di gravi inadempienze della società venditrice.

11. CERTIFICAZIONI

La società venditrice commercializza esclusivamente prodotti legittimamente contrassegnati con il

marchio CE. I Prodotti commercializzati dalla stessa sono corredati dalle necessarie certificazioni che li rendono utilizzabili sul territorio europeo allo scopo per il quale sono realizzati. Qualora il cliente dovesse verificare che i Prodotti siano privi delle suddette certificazioni ovvero le stesse siano scadute, il cliente avrà la facoltà di restituire alla società venditrice a spese di quest'ultima, prima di essere utilizzati, i prodotti in relazione ai quali venisse riscontrata l'assenza di tali certificazioni. In tal caso la società attrice restituirà al Cliente il corrispettivo pagato in relazione ai prodotti restituiti, escluso qualsiasi risarcimento del danno.

12. ESCLUSIONI

Salvo diversa indicazione scritta e confermata dalla venditrice per ogni contratto e fornitura sussistono le seguenti esclusioni:

- Oneri di allacciamento alla rete elettrica, se non previsto dal contratto anche in solo in parte.
- Cabine Enel;
- Costruzione di qualsiasi manufatto edile, ivi compresi cabine di trasformazione, locali adibiti al posizionamento di inverter o altro materiale elettrico, platea, plinti di fondazione;
- Qualsiasi tipologia di impianto non esplicitamente indicato nella conferma d'ordine;
- Recinzioni;
- Acqua ed energia elettrica;
- Agibilità ed accesso al cantiere per i mezzi di trasporto e di lavoro anche di dimensioni eccezionali;
- Disponibilità di aree per lo scarico e il deposito della fornitura;
- Spese per collaudi strutturali o test sui materiali;
- Apparecchi di appoggio e movimentazione non espressamente indicati in offerta;
- Custodia dei materiali;
- Misure di sicurezza diverse da quelle preventivate se prescritte dagli enti preposti;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria se non previsti da specifico contratto;
- Interventi di adeguamento dell'impianto alle norme vigenti richiesti dal distributore locale della rete o altri enti successivi alla entrata in esercizio.

13. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

La società venditrice non sarà responsabile per alcun inadempimento del contratto se l'adempimento è stato ritardato, ostacolato o impedito da circostanze non soggette al suo controllo, ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, scioperi nazionali, vertenze aziendali, dispute industriali, guerre, colpi di stato, embarghi, atti vandalici e terroristici, incendi, epidemie, allagamenti, terremoti ed altre

catastrofi naturali e più in generale a cause di forza maggiore.

La società venditrice dovrà comunicare al cliente la propria impossibilità ad adempiere al Contratto, dovuta alle predette circostanze. Nel caso in cui l'inadempimento persista per un periodo superiore a 1 (un) mese, ciascuna delle parti avrà diritto di risolvere lo stesso per impossibilità sopravvenuta, senza che alcun risarcimento sia dovuto.

14. CONSORZIO DI SMALTIMENTO FINE VITA DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Il Cliente prende atto che ai sensi del D.lgs. 49/2014, che attua la Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il finanziamento delle operazioni di trasporto, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento di RAEE è a carico dei produttori.

La suddetta normativa prevede tra l'altro che i produttori:

- debbano conseguire obiettivi minimi di recupero e riciclo;
- possono adempiere a questo obbligo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi;
- i produttori sono soggetti all'iscrizione al registro AEE, alla gestione dei RAEE, all'obbligo di informazione e marcatura.

Al suddetto D.lgs. 49/2014 si rimanda per gli obblighi in capo ai produttori ed utilizzatori. Resta in ogni caso inteso che la società venditrice non esercita alcun controllo sulla cessione dei Prodotti da parte del cliente a terzi, né sulla installazione degli stessi, né sul rispetto degli obblighi di comunicazione al Consorzio da parte degli installatori.

Il cliente terrà manlevata e indenne la società venditrice di qualsiasi pregiudizio o danno questa possa subire dal mancato rispetto da parte del cliente e/o degli installatori degli obblighi in materia di tracciabilità dei Prodotti.

Laddove la vendita dei moduli vada a sostituire moduli danneggiati da smaltire per i quali il Produttore è tenuto al ritiro gratuito in base all'art. 24 del D.Lgs.49/14, il Cliente è tenuto a richiedere il servizio di ritiro contestualmente all'emissione dell'ordine. Qualunque richiesta di ritiro rifiuti pervenisse dal cliente in una data successiva a quella della consegna della merce, sarà oggetto di imputazione dei costi derivati dalla gestione del rifiuto al cliente stesso.

15. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione, avviso, notifica o richiesta di assistenza postvendita sarà ritenuta validamente eseguita, ove non diversamente stabilito, se effettuata per iscritto e consegnata personalmente o inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata

o telefax, agli indirizzi indicati nel contratto.

16. Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 (il "Codice della Privacy"), i dati personali relativi al cliente ed ai suoi dipendenti e collaboratori che ha ottenuto e che otterrà nell'ambito dell'esecuzione dei Contratti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Codice della Privacy. Il trattamento è finalizzato esclusivamente all'esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti con la società venditrice e alla gestione del Contratto, sotto il profilo contabile, amministrativo ed operativo. Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea e/o informatica dei dati personali e la successiva immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal computer. Il trattamento prevede la comunicazione di tutti o parte dei dati stessi a terzi situati all'estero, anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, qualora ciò sia opportuno e/o necessario per il perseguimento di dette finalità.

Rispetto ai dati in possesso della società venditrice, il cliente potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del citato D.lgs. 196/2003. In particolare, avuta conferma per effetto della presente informativa della logica e delle finalità del trattamento operato sui sopra richiamati dati personali, il Cliente potrà ottenere dalla società attrice che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Potrà altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

17. OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

La venditrice e il cliente nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni e con i terzi (intendendosi per tali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo gli agenti, gli intermediari, i fornitori, i clienti, gli enti, ecc.) si ispirano ai principi di integrità e correttezza di comportamento e sono assolutamente contrarie ad qualsiasi forma di corruzione.

La venditrice e il cliente dichiarano, altresì, di non essere mai state condannate negli ultimi 5 anni, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati e/o illeciti amministrativi contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sue successive modifiche ed integrazioni.

12.3 In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle previsioni del presente paragrafo di qualsiasi di una delle Parti, l'altra Parte potrà procedere alle necessarie verifiche ed ad adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, ivi compresa la risoluzione del presente Contratto di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto

al risarcimento del danno.

18. CONTROVERSIE

Qualsiasi contratto concluso con la società venditrice, indipendentemente dalla nazionalità dell'altro contraente è disciplinato dalla vigente legislazione italiana.

Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto o comunque correlato allo stesso, alla sua interpretazione e/o esecuzione, è esclusivamente competente, in via inderogabile, il Foro del Tribunale di Cagliari.

19. REGISTRAZIONE

Le spese di contratto, la sua registrazione e l'eventuale trascrizione sono a carico dell'acquirente.

20. CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO

Il codice identificativo del presente contratto è: DFG _ _ _ _ _ .

Luogo e data _____

IL FORNITORE

IL COMMITTENTE
